

Contratto di assicurazione multirischi

“PMI MULTIRISCHI PER L'IMPRENDITORE”

Fascicolo Informativo

edizione 1° Gennaio 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“PMI MULTIRISCHI PER L’IMPRENDITORE”

1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 7

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "PMI MULTIRISCHI PER L'IMPRENDITORE" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.

Capitale sociale 25,0 milioni di euro.

Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.

Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: Il contratto è con tacito rinnovo, pertanto in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, **il contratto è prorogato per un anno e così successivamente** (art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

“PMI MULTIRISCHI PER L’IMPRENDITORE” è una copertura assicurativa multirischi:

- dei danni materiali alla piccola impresa artigianale e/o commerciale e suo contenuto, quali ad esempio danni da Incendio del fabbricato e del contenuto, Furto del contenuto, Eventi atmosferici e altri danni, danni a vetri e cristalli dell’esercizio, danni alle apparecchiature elettroniche;
- dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile del Contraente nell’esercizio della sua attività indicata in polizza, anche come datore di lavoro per i danni subiti o arrecati a terzi, dai suoi dipendenti;

La copertura assicurativa si compone delle seguenti **Sezioni**:

- I - Incendio
 - II – Furto
 - III - Vetri e cristalli
 - IV - Elettronica
 - V - Responsabilità Civile
- delle Condizioni Generali di Assicurazione

Avvertenza: nelle diverse Sezioni sono previste le **esclusioni** così come di seguito individuate:

Esclusioni

Sezione	art. CGA
I – Incendio	1.1.1 – 1.1.2 - 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 – 1.2.4 – 1.3.2 – 1.4.1 – 1.4.2
II – Furto	2.3.1 – 2.3.2 – 2.3.6 – 2.4.4
III – Vetri e cristalli	3.2.1
IV – Elettronica	4.3.1 – 4.3.2
V – Responsabilità Civile	5.2.2 – 5.3.3

Le garanzie sono prestate con l’applicazione delle **Franchigie** e degli **Scoperti** previste negli articoli e nelle tabelle di seguito indicati:

Franchigie

Sezione	
I – Incendio	Tabella A pag. 12/13
II – Furto	Tabella B pag. 19
III – Vetri e cristalli	Nessuna franchigia
IV – Elettronica	Tabella C pag. 26
V – Responsabilità Civile	Tabella D pag. 34

Le garanzie definite sulla base dei massimali, somme assicurate convenuti sono **prestate con i limiti o sottolimiti** previsti negli articoli di seguito indicati:

Limiti e sottolimiti

Sezione	
I – Incendio	Tabella A pag. 12/13
II – Furto	Tabella B pag. 19
III – Vetri e cristalli	Art. 3.1.0
IV – Elettronica	Tabella C pag. 26
V – Responsabilità Civile	Tabella D pag. 34

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere gli effetti dell'assicurazione parziale e dell'applicazione di scoperti e franchigie:

Assicurazione Parziale

Esempio 1 - Sezione 1 - Incendio

Valore a nuovo dell'esercizio commerciale → € 280.000,00

Somma assicurata → € 250.000,00

Somma assicurata inferiore al valore del bene, applicazione dell'assicurazione parziale come previsto agli artt. delle CGA

1. Sez. 1 – art. 1.6.8 Somme assicurate - Deroga alla proporzionale.

2. 1907 del Codice Civile.

Esempio 2 - Sezione 5 – Responsabilità Civile

Massimale assicurato → € 250.000

L'assicurato durante lo svolgimento della sua attività commerciale provoca danni ad un terzo (non da utilizzo dell'autovettura) quantificati a termini di polizza in € 275.000, massimale insufficiente pertanto, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 250.000 cioè il valore del massimale.

I restanti € 25.000 restano a carico dell'assicurato.

Applicazione di limiti e franchigie

Esempio 1 – Sezione 1 - Incendio

Somma assicurata per Fabbricato → 480.000

Massimale fenomeno elettrico 3%° somma assicurata fabbricato = € 1.440.

Un corto circuito determina danni all'impianto elettrico del fabbricato per € 1.000.

Come previsto dall'art. 1.2.4 - sezione 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene applicata una franchigia pari ad € 150, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 850.

Esempio 2 – Sezione 2 - Furto

Somma assicurata € 25.000 a primo rischio assoluto. Forma B.

L'assicurato subisce il furto all'interno dell'esercizio commerciale di denaro contante per € 3.000.

In base all'art. 2.1.2 – sezione 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione il denaro viene risarcito con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000, il 10% della somma assicurata è pari a € 2.500, ma il massimo risarcibile è comunque pari a € 2.000, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 2.000

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le **dichiarazioni rese** alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nelle varie sezioni subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla società (artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione).

La mancata comunicazione alla società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto all'art. 3 Condizioni di Assicurazione e art. 1898 del Codice Civile.

Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità: fare pertanto attenzione nel non ricadere nelle condizioni indicate negli articoli riportati nella seguente tabella:

Condizioni di assicurabilità

Sezione	
1 – Incendio	1.5.6
2 – Furto	2.3.1 – 2.3.6 – 2.4.4
3 – Vetri e cristalli	Nessuna
4 – Elettronica	Nessuna
5 – Responsabilità Civile	5.3.3

Riportiamo di seguito un esempio per comprendere gli effetti della mancata comunicazione di circostanze che aggravano il rischio:

Aggravamento del rischio

Esempio 1 – Categoria commerciale

Categoria commerciale assicurata : Casalinghi, chincaglierie, articoli da regalo (esclusi elettrodomestici e audiofonovisivi per la garanzia furto).

In momento successivo alla stipula del contratto, il contraente acquisisce la licenza per la vendita di elettrodomestici ed audiofonovisivi, ampliando di conseguenza la propria attività anche a questi articoli.

Il contraente subisce un furto con danno risarcibile a termini di polizza in euro 20.000.

Non avendo comunicato l'aggravamento del rischio conseguente al parziale mutamento di attività, l'assicurazione era sospesa al momento del furto (art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

6. Premi

Il premio deve essere pagato ogni anno anticipatamente, ne è possibile il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

7. Rivalse

Il prodotto "PMI" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza è facoltà del Contraente e della Compagnia esercitare alla scadenza del contratto **il diritto di recesso** con preavviso di 30 giorni con le modalità previste dall'art. 10 Condizioni Generali di Assicurazione Proroga del contratto.

In presenza di **vincolo**, tale diritto potrà essere esercitato nel **rispetto delle condizioni previste nel vincolo stesso**.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono diversificati per le diverse sezioni:

Sezione	Imposte calcolate sul premio imponibile
1 – Incendio	22,25%
2 – Furto	22,25%
3 – Vetri e cristalli	22,25%
4 – Elettronica	22,25%
5 – Responsabilità Civile	22,25%

C. Informazioni su procedure liquidative e reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente **devono fare quanto** è loro possibile per **evitare o diminuire il danno**, nonché dare **immediato avviso del sinistro** attraverso il **numero verde 800.484343** alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta.

Nel paragrafo “Norme in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli obblighi dell'assicurato e/o del contraente in caso di sinistro.

Inoltre, nelle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **“Modalità di apertura sinistri”** congiuntamente al **Modulo di richiesta di indennizzo**.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Il prodotto “PMI MULTIRISCHI PER L'IMPRENDITORE” prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come dagli artt. 1.6.4 – 2.5.4 – 3.4.2 – 4.5.4– Procedure per la valutazione del danno. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della società di adire l'Autorità Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Direttore Generale e rappresentante legale

Dott. Marco Casu



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ADDETTI: il titolare, i soci, i familiari coadiuvanti, gli apprendisti e i dipendenti iscritti a libro paga, nonché lavoratori interinali e parasubordinati.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: per apparecchiature elettroniche si intendono:

- a) i sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
- b) i registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofoni e di allarme.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e a uso esclusivo dell'attività esercitata e indicata in polizza.

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ: l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari; lo svolgimento di attività accessorie; la proprietà del fabbricato e/o la conduzione del fabbricato nel quale si svolge l'attività, compresi gli uffici staccati; la proprietà e/o la conduzione dei terreni sui quali esiste il complesso produttivo, compresi alberi, vegetazione e attrezzature ivi esistenti, compresa la quota parte della proprietà comune.

CASSAFORTE: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza la demolizione del muro stesso.

COMMESSI: persone, diverse dagli addetti esclusi i subappaltatori, che per incarico dell'assicurato, anche in via occasionale, partecipano all'attività.

CONTENUTO: l'insieme di "merci", "macchinario, attrezzature, apparecchiature elettroniche e arredamento" e "cose particolari".

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: (limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile) sia gli oggetti materiali sia gli animali.

COSE PARTICOLARI: documenti anche di archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Il loro valore è dato dal costo necessario per la loro integrale ricostruzione.

DANNO DIRETTO: il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO MATERIALE: la distruzione totale o parziale di un bene materiale.

ESPLODENTI: sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: la costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata incluse le minori dipendenze. Sono compresi:

- fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti fissi per l'illuminazione, impianti fissi di riscaldamento del fabbricato, impianti fissi di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes e rivestimenti, nonché opere di abbellimento che non abbiano valore artistico; escluso quanto descritto nella definizione di "macchinario, attrezzature e arredamento";
- la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune;
- le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprietario del fabbricato.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE: il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro.

INFIAMMABILI: gas combustibili nonché sostanze non esplosive aventi un punto di infiammabilità inferiore a 55°C. Il punto di infiammabilità si determina in base alla norma di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

LASTRE: lastre piane e curve di cristallo e di vetro; specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata; iscrizioni su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido, installate sia all'interno sia all'esterno del fabbricato.

LASTRE ANTISFONDAMENTO: lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

LUOGO DI LAVORO: qualsiasi locale o gruppo di locali ove l'assicurato esercita l'attività professionale (a titolo esemplificativo, ufficio, esercizio commerciale, laboratorio, stabilimento, capannone).

MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa; mobilio e arredamento industriale compresi i soppalchi, mobilio d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine d'ufficio, insegne luminose, effetti personali dei dipendenti (esclusi preziosi, valori e oggetti d'arte), apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di "fabbricato"; purché di valore unitario non superiore a Euro 7.500: tappeti, "oggetti d'arte" e quadri. È escluso quanto previsto nella definizione "cose particolari". Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE: si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

MERCI: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, "infiammabili" e "merci speciali" proprie dell'attività, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi "preziosi", "valori" e "oggetti d'arte". I beni di terzi, oggetto dell'attività esercitata, sono parificati a "merci".

MERCI SPECIALI:

- celluloidi (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

OGGETTI D'ARTE: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

POLIZZA: il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal contraente ad Arca Assicurazioni.

PREZIOSI: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA/ESTORSIONE: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO LOCATIVO: responsabilità dell'assicurato quando non sia proprietario ma sia locatario dei locali del fabbricato adibiti alla attività specificata in polizza.

RISTRUTTURAZIONE: operazioni di riassetto di un fabbricato consistenti nella demolizione e/o ricostruzione e/o sopraelevazione di parti di esso per modificarne o ripristinarne la funzionalità.

SCIPPO: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell'edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

SUPPORTO DATI: materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.

TETTO: il complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE: l'assicurazione tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO: per le garanzie “fabbricato” e “rischio locativo”: il costo di ricostruzione di un fabbricato equivalente a quello assicurato, escluso il valore dell’area; per la garanzia “macchinario, attrezzature e arredamento”: il costo di sostituzione con macchinario, attrezzature e arredamento nuovi o equivalenti a quelli assicurati.

VALORE COMMERCIALE: valore delle cose assicurate stimato quale valore a nuovo, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

VALORE INTERO: la forma assicurativa che copre per l’intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è inferiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.

VALORI: la valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall’assicurato o dal contraente.

“PMI MULTIRISCHI PER L’IMPRENDITORE”

2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice:

Condizioni Generali di Assicurazione	p. 2
Sezione 1 - Incendio	p. 4
Sezione 2 - Furto e rapina	p. 13
Sezione 3 - Vetri e cristalli	p. 20
Sezione 4 - Elettronica	p. 22
Sezione 5 - Responsabilità Civile	p. 27

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le sezioni, salvo che siano espressamente derogate)

Art. 1 - Dati e documenti di polizza

L'assicurazione è prestata sulla base dei dati risultanti dalla scheda di polizza ed è regolata dal presente fascicolo delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione ad Arca Assicurazioni dei mutamenti che aggravano il rischio.

In ogni caso gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Arca Assicurazioni provvede alla relativa riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Variazione dell'attività

In caso di mutamenti di attività l'assicurazione rimane sospesa fino a quando l'assicurato/contraente ne abbia dato avviso scritto ad Arca Assicurazioni, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa** dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Arca Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni entro 30 giorni successivi, comunicando altresì le nuove coordinate bancarie per l'attivazione della procedura RID per il pagamento delle successive rate in scadenza.

Art. 7 - Modifiche

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra l'Assicurato, il Contraente e Arca Assicurazioni devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

Art. 9 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 10 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata **spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione**, il contratto di durata non inferiore ad un anno **è prorogato per un anno** e così successivamente.

Art. 11 - Limite massimo dell'indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per le spese di salvataggio e quanto, eventualmente, esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Sezione 1 - Incendio

Garanzia Base

Art. 1.1.1 - Garanzia base A (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio;
- b) azione del fulmine, **esclusi i danni** di fenomeno elettrico a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici sia elettronici;
- c) scoppio ed esplosione, **purché non causati** da ordigni esplosivi, implosione;
- d) fumo, gas e vapori provocati da incendio di enti anche non assicurati;
- e) caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- f) urto di veicoli stradali o natanti (la garanzia è limitata ai danni subiti dal fabbricato ed è operante anche se i veicoli sono di proprietà o in uso all'Assicurato o al Contraente);
- g) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- h) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- i) fumo, gas, vapori fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore purché collegati mediante adeguate condutture ed appropriate canne fumarie;
- j) guasti per impedire o arrestare l'evento dannoso, comprese le spese di salvataggio;
- k) mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di condizionamento e di riscaldamento, da colaggio e fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi garantiti in polizza.

Art. 1.1.2 - Garanzia base B (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti previsti nella garanzia base A ed inoltre:

- a) i danni provocati da "Acqua condotta":
 1. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici, al servizio del fabbricato pertinente all'attività assicurata;
 2. spargimento d'acqua dovuto a rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione.

Arca Assicurazioni rimborsa, **fino al 5%** della somma assicurata alla partita "Fabbricato" e con il **massimo di Euro 2.500**, le spese, conseguenti a sinistro risarcibile per gli eventi suddetti, sostenute per ricercare, riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti del fabbricato nel quale la rottura accidentale si è verificata o interrati negli spazi in uso all'azienda, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo.

Sono esclusi i danni:

1. provocati da gelo, umidità e stillicidio;
2. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;
3. derivanti da traboccamenti o rigurgiti di fognature;
4. provocati da colaggi e rotture degli impianti automatici di estinzione;
5. alle merci la cui base di impilamento è posta ad una altezza inferiore a cm.12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di **una franchigia di Euro 150**.

- b) i danni causati dagli eventi garantiti a macchinario, attrezzatura, arredamento e merce, quando questi enti si trovano presso terzi o presso fiere o mostre o nei locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato o del Contraente.

La garanzia è prestata entro il **limite del 5%** della somma assicurata sulla partita "Contenuto" e con il **massimo indennizzo di Euro 5.000**.

- c) i danni, causati dagli eventi garantiti, a Valori.

La garanzia è prestata entro il **limite del 5%** della somma assicurata sulla partita "Contenuto" e con il **massimo indennizzo di Euro 5.000**.

Arca Assicurazioni risarcisce inoltre, nell'ambito delle somme assicurate, le spese sotto indicate purché conseguenti ad eventi garantiti:

- d) per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento (esclusi i materiali tossici nocivi e radioattivi) dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata.
La garanzia è prestata entro **il limite del 10%** dell'indennizzo con **il massimo di Euro 10.000**;
- e) per onorari dei periti, nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri.
La garanzia è prestata entro **il limite del 5%** dell'indennizzo con **il massimo di Euro 5.000**;
- f) di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle merci, delle attrezzature e dell'arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato.
La garanzia è prestata entro **il limite del 5%** dell'indennizzo con **il massimo di Euro 5.000**;
- g) per la procedura di ammortamento per titoli di credito.
La garanzia è prestata entro **il limite del 5%** della somma assicurata sulla partita "contenuto" con **il massimo di Euro 2.500**;
- h) per la riparazione e ricostruzione delle "cose particolari".
La garanzia è prestata entro **il limite del 5%** della somma assicurata sulla partita "contenuto" con **il limite di Euro 5.000**;
- i) per la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali danneggiati per un periodo non superiore ad un anno.
La garanzia è prestata entro **il limite del 15%** dell'indennizzo sulla partita "Fabbricato" e con **il massimo di Euro 10.000**.

1.2.0 Garanzie Speciali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)

Art. 1.2.1 - Eventi Sociopolitici (non operanti per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")

Arca Assicurazioni risarcisce:

- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

Sono esclusi i danni:

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250**.

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto".

Art. 1.2.2 - Eventi Atmosferici (non operanti per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, dagli eventi sotto elencati, purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile, dagli effetti prodotti, su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- 1) grandine;
- 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento;
- 4) acqua penetrata all'interno del fabbricato:
 - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;

b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono compresi altresì - con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari **al 10%** della somma assicurata per il fabbricato - i danni ad installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende e relativi sostegni, con un **limite massimo di indennizzo pari a Euro 2.500** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto), col **massimo di Euro 5.000** per sinistro e per anno assicurativo;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, col **massimo di Euro 5.000** per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore **all'80%** delle somme rispettivamente assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto".

Art. 1.2.3 - Sovraccarico di neve (non operante per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere.

Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.

La garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

In nessun caso Arca Assicurazioni sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore **al 20%** della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il **massimo di Euro 50.000 per ogni sinistro.**

Art. 1.2.4 - Fenomeno elettrico

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici.

Sono esclusi i danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" e con **una franchigia di Euro 150.**

Complessivamente, per ciascun sinistro, Arca Assicurazioni non risarcirà importo superiore **al 3%** delle somme rispettivamente assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto" **con il massimo di Euro 7.500.**

1.3.0 Garanzie facoltative (operanti solo se nella scheda di polizza è riportato il relativo capitale assicurato)

Art. 1.3.1 - Rischio locativo

Arca Assicurazioni, nei casi di responsabilità dell'Assicurato previsti dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato e adibiti all'attività specificata in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini indicati nell'art. 1.6.8 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore, al momento del sinistro, al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 1.3.2 - Ricorso terzi

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza nella rispettiva partita, delle somme che egli sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di quanto stabilito dalla presente Sezione.

Inoltre la garanzia si intende estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo dei beni, nonché di attività in genere, entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Oltre a quanto previsto dalle Limitazioni (capitolo 1.4.0), sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose trasportate sui mezzi stessi;
- b) conseguenti a inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- d) quando l'Assicurato o il Contraente non sia persona fisica, il Legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto c) precedente.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.3.3 - Merci in refrigerazione

Arca Assicurazioni si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguente agli eventi garantiti con la presente polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata sull'intero valore delle merci in refrigerazione costituenti la somma assicurata. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, Arca Assicurazioni rimborsa, entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con **il limite del 10%** della somma assicurata.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nell'anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

Art. 1.3.4 - Danni da interruzione dell'attività

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per ogni giorno di inattività totale, **con il massimo di giorni 100**, dovuta a sinistro indennizzabile, Arca Assicurazioni rimborsa le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Il rimborso medio giornaliero non potrà essere superiore alla diaria assicurata.

In caso di inattività parziale il rimborso sarà effettuato in proporzione.

1.4.0 Limitazioni

Art. 1.4.1 - Macchinari in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione **sono esclusi** “Macchinario, attrezzature e arredamento” in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione delle cose assicurate.

Art. 1.4.2 - Esclusioni

Sono esclusi, se non diversamente convenuto, i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e, se l'assicurazione non è estesa alla Garanzia Speciale 1.2.1, da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da furto, rapina, occupazione abusiva;
- e) indiretti, quali quelli derivati dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione, se l'assicurazione non è estesa alla Garanzia Facoltativa 1.3.3, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di produzione del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente.

1.5.0 Normativa

Art. 1.5.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per la località indicata nella scheda di polizza nell'ambito del fabbricato e degli spazi, anche esterni, ad esso pertinenti.

Art. 1.5.2 - Assicurazione per conto di chi spetta

Qualora il fabbricato assicurato per la garanzia base non sia di proprietà del Contraente, in quanto lo stesso agisce in qualità di locatario, rimane convenuto che in caso di sinistro vale quanto disposto all'art. 1.6.1 della presente Sezione.

Art. 1.5.3 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 1.5.4 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto di stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.5.5 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 1.5.6 - Caratteristiche costruttive ed uso del fabbricato

Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza, **le garanzie sono operanti alla condizione che:**

a) relativamente alle caratteristiche costruttive, il fabbricato abbia:

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- copertura del tetto in materiali incombustibili;
- solai anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili.

Nelle pareti esterne, nella copertura del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a 1/10 di quella complessiva;

b) relativamente all'uso del fabbricato:

- le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, occupino una superficie non superiore ad 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto).

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione è tollerata la presenza di:

- infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a kg. 500;
- merci speciali in quantità non superiore a kg. 500;
- esplosivi, esistenti nei fabbricati e nell'area in uso all'azienda, in quantità non superiore a kg.1.;
- merci di categoria più pericolosa, qualora non superino il 10% del valore di tutte le merci coesistenti.

1.6.0 Sinistri

Art. 1.6.1 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite B. & A. entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica o con altro mezzo certo in caso di sinistro grave;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- in presenza di fatto di grave entità o presumibilmente doloso, inoltrare denuncia del sinistro all'Autorità competente e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni tramite B. & A. con l'indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate o distrutte, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei Periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna.

Art. 1.6.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 1.6.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è **concordato direttamente dalle parti** oppure, di comune accordo, **mediante Periti nominati** uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nelle cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 1.6.2 della presente Sezione;
- quando la garanzia non è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto", procedere separatamente, per ciascuna partita colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza;
- procedere, nel caso sia operante la Garanzia facoltativa "Danni da interruzione dell'attività", alla determinazione delle spese di carattere fisso e insopprimibile sostenute nel periodo di inattività.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Art. 1.6.5 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- a1) per il "FABBRICATO" ed il "RISCHIO LOCATIVO" è pari al costo di ripristino o alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area;
- a2) per "MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO" è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento. Arca Assicurazioni non corrisponderà somma superiore al doppio del valore commerciale del bene distrutto o danneggiato;
- b) per le "MERCÌ" si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle merci illese. Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali, se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- c) per le "COSE PARTICOLARI" il danno è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione. Il risarcimento sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro;
- d) per i "DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ" il danno è pari alle spese di carattere fisso e insopprimibile, sostenute durante il fermo dell'attività relative alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.

Art. 1.6.6 - Valore a nuovo

Nell'ipotesi in cui il bene danneggiato (fabbricato e/o macchinari, attrezzature e arredamento di cui all'art. 1.6.5 lettera a1) e a2) non venga ricostruito o rimpiazzato entro il termine di 18 mesi dal sinistro Arca Assicurazioni corrisponderà il valore commerciale del bene stesso.

L'eventuale differenza tra valore a nuovo e valore commerciale sarà corrisposta dopo la ricostruzione o il rimpiazzo.

Art. 1.6.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Arca Assicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Arca Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 1.6.8 - Somme assicurate - Deroga alla proporzionale

Per il "Fabbricato", il "Rischio Locativo" e per "Macchinario, attrezzatura e arredamento" la garanzia è prestata per il loro "Valore a nuovo" mentre per le "Merci" è prestata per il loro "Valore commerciale" e, pertanto, le somme assicurate dovranno corrispondere a tali criteri di valutazione. Quando non sia specificatamente indicato a "Primo rischio assoluto", la garanzia è prestata a "Valore intero"; in questo caso l'articolo 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore dei beni così stimato al momento del sinistro superi di oltre il 10% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 10%. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 1.6.9 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo, Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 1.6.10 - Anticipo sull'indennizzo

A richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dall'Impresa, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti all'art. 1.6.2 "Obblighi in caso di sinistro" e che ne faccia esplicita richiesta;
- non siano state formalizzate contestazioni sulla risarcibilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 50.000;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

Arca Assicurazioni sarà obbligata dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare Euro 250.000 qualunque sia l'entità del danno stimato, e sarà determinato secondo il criterio "Valore a nuovo", ove previsto, limitatamente alle cose già riparate, rimpiazzate o sostituite al momento della richiesta dell'anticipo. Il pagamento finale avverrà con saldo attivo o passivo.

Art. 1.6.11 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Tabella A – INCENDIO**Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi**

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base B (art. 1.1.2)	Acqua condotta (art. 1.1.2 /a)	Franchigia Euro 150	5% della somma assicurata sul fabbricato massimo Euro 2.500 per la RICERCA E LA RIPARAZIONE DEL GUASTO.
	Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci presso terzi (art. 1.1.2 /b)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di Euro 5.000
	Valori (art. 1.1.2 /c)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di Euro 5.000
	Demolizione / Sgombero dei residui del sinistro (art. 1.1.2 /d)	=	10% dell’indennizzo con il massimo di Euro 10.000
	Onorari dei periti (art. 1.1.2 /e)	=	5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 5.000
	Rimozione e ricollocamento delle attrezzature (art. 1.1.2 /f)	=	5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 5.000
	Procedura di ammortamento titoli (art. 1.1.2 /g)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di Euro 2.500
	Riparazione e ricostruzione di “cose particolari” (art. 1.1.2 /h)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di Euro 5.000
	Perdita delle pigioni (art. 1.1.2 /i)	=	15% dell’indennizzo sul “fabbricato” con il massimo di Euro 10.000
Garanzie Speciali (1.2.0)	Eventi Socio – Politici (art. 1.2.1)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	80% della somma assicurata su “Fabbricato” e “Contenuto”
	Eventi Atmosferici (art. 1.2.2)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	80% della somma assicurata su “Fabbricato” e “Contenuto” 10% della somma assicurata su “Fabbricato” relativamente a: - Cancelli, antenne e muri di recinzione; - Tende: con il massimo di Euro 2.500; - Vetrate, lucernari, verande e fabbricati aperti ai lati: con il massimo di Euro 5.000; - Lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine: con il massimo di Euro 5.000.
	Sovraccarico neve (art. 1.2.3)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	20% della somma assicurata su “Fabbricato” e “Contenuto”, con il massimo di Euro 50.000
	Fenomeno elettrico (art. 1.2.4)	Franchigia Euro 150	3% della somma assicurata su “Fabbricato” e “Contenuto”, con il massimo di Euro 7.500
Garanzie Facoltative (1.3.0)	Merci in refrigerazione (art. 1.3.3)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	=

Sezione 2 – Furto e rapina

2.1.0 Garanzie base

Art. 2.1.1 - Garanzia base A (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti dovuti alla perdita o al danneggiamento del “Contenuto”, escluse le “Cose particolari”, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Furto purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - con rottura, scasso, rimozione, delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione e di chiusura;
 - con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) Furto commesso:
 - attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata, senza introduzione nei locali;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette solo da vetro fisso;
- c) Rapina/Estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) Atti vandalici sui beni assicurati, commessi dai ladri in occasione di furto, rapina /estorsione consumati o tentati con il limite del 5% della somma assicurata alla partita “Contenuto” con il massimo di Euro 1.500.

A condizione che le modalità del furto, della rapina o dell'estorsione corrispondano ad una di quelle sopradescritte, Arca Assicurazioni risarcisce inoltre:

- e) I guasti causati dai ladri al fabbricato contenente i beni assicurati in occasione di furto, rapina/estorsione, consumati o tentati. La garanzia è prestata con il limite di Euro 1.000 per sinistro in eccedenza alla somma garantita dalla partita “Contenuto”.

Art. 2.1.2 - Garanzia base B (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti previsti dalla Garanzia base A ed inoltre, nell'ambito della somma assicurata, quelli derivanti da:

- a) Furto, rapina/estorsione di “Cose particolari” e di “Supporti dati” inerenti l'attività esercitata. L'assicurazione comprende anche le spese necessarie per la loro ricostruzione e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi; la presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”;
- b) Furto di “Valori”; questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul “Contenuto” con un massimo di Euro 2.000.
- c) Furto di “Merci” che dovessero trovarsi temporaneamente presso Terzi o presso fiere o mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato o Contraente; fermo restando quanto stabilito alla Normativa (capitolo 2.4.0), la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul “Contenuto” con un massimo di Euro 2.500; nel caso di fiere o mostre sorvegliate, durante l'orario di chiusura, da apposito servizio di vigilanza continuativo, la garanzia è operante anche qualora i mezzi di chiusura dei locali contenenti le merci abbiano caratteristiche inferiori a quelle descritte alla relativa Condizione della sopraccitata Normativa (capitolo 2.4.0).
- d) Sottrazione di “Valori” fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto” con un massimo di Euro 2.000, in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all'interno sia all'esterno del fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata, sulla persona dell'Assicurato o

Contraente e degli addetti all'attività stessa. La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell'orario di apertura dell'azienda e due ore dopo quello di chiusura.

La garanzia è inoltre estesa:

- al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori;
- all'estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all'interno dei locali.
- La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Arca Assicurazioni rimborsa anche:

- e) le spese di carattere fisso e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione - sostenute dall'Assicurato o Contraente durante il periodo di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente Sezione; questa garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'indennizzo dovuto ai termini di polizza;
- f) gli onorari del perito che l'Assicurato o il Contraente avrà nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri con il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000.

La garanzia base B è estesa, con l'eccezione dei preziosi, anche a merci diverse da quelle previste dall'attività esercitata; per queste merci Arca Assicurazioni corrisponderà un importo non superiore al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto" con il massimo di Euro 5.000.

2.2.0 Garanzie Facoltative (valide solo se nella Scheda di polizza sono riportati i relativi capitali assicurati)

Art. 2.2.1 - Somma integrativa per portavalori

Arca Assicurazioni, in eccedenza a quanto già previsto all'art. 2.1.2 d) Garanzia base B, assicura, fino alla concorrenza della ulteriore somma garantita alla relativa partita, la perdita dei "Valori" in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all'interno sia all'esterno del fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata, sulla persona dell'Assicurato o del Contraente e degli addetti alla attività stessa.

La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell'orario di apertura dell'attività assicurata e due ore dopo quello di chiusura.

La garanzia è inoltre estesa:

- al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori;
- all'estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all'interno dei locali.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Art. 2.2.2 - Valori in cassaforte

Arca Assicurazioni assicura contro il furto e la rapina, entro i limiti della somma garantita alla relativa partita, i valori custoditi in cassaforte.

L'assicurazione furto è operante:

- a) se vi sia stato lo scasso della cassaforte all'interno dei locali;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della cassaforte;
- c) oppure quando la cassaforte venga aperta con uso di chiavi vere sottratte all'Assicurato od al Contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia; la garanzia decorre dal momento della denuncia alle competenti Autorità dell'avvenuta sottrazione, sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo a quello della denuncia stessa.

2.3.0 Limitazioni

Art. 2.3.1 - Macchinario in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi "Macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 2.3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od il Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone legate all'Assicurato o Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- e) verificatisi in occasione di incendio, esplosione, implosione o scoppio, anche se provocati dall'autore del sinistro;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, fatta eccezione per le spese di carattere fisso e insopprimibile;
- g) da furto dei "Valori", se assicurati, quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 8 giorni consecutivi, se avvenuto a partire dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
- h) da furto del contenuto avvenuto dopo le ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Art. 2.3.3 - Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli di proprietà o in uso al Contraente o all'Assicurato, ricoverati entro la recinzione aziendale, Arca Assicurazioni corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.

Art. 2.3.4 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, Arca Assicurazioni non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e dall'art. 2.1.1 lett. e) per i guasti causati dai ladri al fabbricato.

Art. 2.3.5 - Franchigia per enti di categoria di rischio A

Relativamente alla partita "Contenuto", l'indennizzo viene corrisposto previa detrazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita stessa, con il massimo di Euro 2.500.

Art. 2.3.6 - Furto di veicoli a motore

Solo quando l'assicurazione sia riferita ai rischi Autorimesse, Officine auto, Autocarrozzerie, la copertura è estesa al furto dei veicoli dei clienti, posti all'interno dei locali, commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con persone addette al servizio. Sono escluse dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo.

2.4.0 Normativa

Art. 2.4.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per il contenuto posto nei locali dell'attività indicata nella scheda di polizza.

Art. 2.4.2 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 2.4.3 - Forma Assicurativa

Le Garanzie tutte della presente Sezione sono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 2.4.4 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che l'esercizio contenente i beni assicurati sia posto in uno o più locali, tra loro internamente comunicanti, facenti parte di fabbricato con pareti in muratura, elevato a più piani fuori terra o ad un solo piano purché con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del tetto ad altezza superiore a 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno e che ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, lastre antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricamento delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, Arca Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno indennizzabile rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Art. 2.4.5 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Arca Assicurazioni non corrisponderà per ciascun anno assicurativo indennizzo superiore alle somme assicurate indicate nella scheda di polizza. Qualora le somme assicurate siano ridotte a seguito di sinistro, Arca Assicurazioni, su richiesta del Contraente, concederà il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data di richiesta fino alla scadenza dell'anno assicurativo in corso. Il reintegro non pregiudica il diritto di recesso di Arca Assicurazioni (art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

2.5.0 Sinistri

Art. 2.5.1 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 2.5.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite B. & A. entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica o con altro mezzo certo in caso di sinistro grave;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni tramite B. & A. con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose sottratte o danneggiate, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei Periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;
- conservare le tracce del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna.

Art. 2.5.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 2.5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 2.5.2.;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 2.5.5 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per "macchinario, attrezzature ed arredamento" è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- per le "merci" il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo. Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per "cose particolari" il danno è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Art. 2.5.6 - Valore a nuovo

Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "Valore a nuovo" e il criterio "Valore commerciale" sarà effettuato a completamento del rimpiazzo o riparazione purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.

Art. 2.5.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Arca Assicurazioni, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Arca Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.5.8 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 2.5.9 - Coesistenza di più scoperti

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 2.5.10 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite B. & A. appena avutone notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Arca Assicurazioni se il danno è stato risarcito integralmente; se, il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e Arca. E' in facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando ad Arca Assicurazioni l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. L'Assicurato ha il diritto di abbandonare ad Arca Assicurazioni le cose che vengono rubate e trovate, trascorsi 4 mesi dalla data di arrivo del sinistro, anche se lo stesso non è ancora stato indennizzato.

Tabella B – FURTO E RAPINA

Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base A (art. 2.1.1)	Atti vandalici (art. 2.1.1 /d)	=	5% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di Euro 1.500
	Guasti causati dai ladri (art. 2.1.1 /e)	=	Euro 1.000 per sinistro in eccedenza alla somma assicurata sul "contenuto"
Garanzia Base B (art. 2.1.2)	Furto e rapina di "Cose particolari" (art. 2.1.2 /a)	=	10% della somma assicurata sul "contenuto"
	Furto di "Valori" (art. 2.1.2 /b)	=	10% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di Euro 2.000
	Furto di merci presso terzi (art. 2.1.2 /c)	=	10% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di Euro 2.500
	Sottrazione di "valori" (art. 2.1.2 /d)	Scoperto 10%	10% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di Euro 2.000
	Spese fisse e insopprimibili (art. 2.1.2 lett. e)	=	10% dell'indennizzo
	Onorari del perito (art. 2.1.2 lett. f)	=	5% dell'indennizzo con massimo di Euro 5.000
Garanzie Facoltative (2.2.0)	Somma integrativa per portavalori (art. 2.2.1)	Scoperto 10%	=
Limitazioni (2.3.0)	Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali (art. 2.3.3)	Scoperto 20%	=
	Enti di categoria di rischio A (art. 2.3.5)	Franchigia 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500	=
Normativa (2.4.0)	Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali (art. 2.4.4)	Scoperto 20% se i mezzi di chiusura non sono conformi	=
Sinistri (2.5.0)	Coesistenza di più scoperti (art. 2.5.9)	Scoperto massimo 30%	=

Sezione 3 – Vetri e cristalli

3.1.0 Garanzie

Arca Assicurazioni, nell'ambito della somma assicurata, risarcisce:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
- i danni materiali e diretti al "Contenuto", provocati dalla rottura delle "Lastre" assicurate, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto per le spese di cui al punto precedente.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

3.2.0 Limitazione

Art. 3.2.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni e mareggiate;
- b) causati da esplosioni, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancanza di manutenzione;
- f) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata.

Art. 3.2.2 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, Arca Assicurazioni non riconoscerà, in ogni caso, una somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio ed eventualmente quanto previsto dal contratto.

3.3.0 Normativa

Art. 3.3.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per la località indicata nella scheda di polizza.

Art. 3.3.2 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 3.3.3 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato e del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggiore premio, proporzionale all'eventuale maggiore rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3.3.4 - Forma assicurativa

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

3.4.0 Sinistri

Art. 3.4.1 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite B. & A. entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- conservare le tracce del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni;
- dare la dimostrazione del danno e della sua effettiva consistenza e, pertanto, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

Art. 3.4.2 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 3.4.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti dalla polizza.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 3.4.3 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 3.4.4 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche.

Art. 3.4.5 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo, Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni per il pagamento;
- ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 3.4.6 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile nei confronti di terzi purché l'Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Sezione 4 - Elettronica

4.1.0 Garanzia base

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati alle "apparecchiature elettroniche", anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Si intendono compresi entro le somme assicurate:

- i danni alle apparecchiature causati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché le spese di salvataggio;
- le spese, purché conseguenti ad un evento garantito, per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione ed il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche assicurate, con il limite del 10% dell'indennizzo dovuto;
- le spese per gli onorari dei periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri, con il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 2.500 per sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a Euro 100.

4.2.0 Garanzie Facoltative

(operanti solo se nella scheda di polizza è riportato il capitale assicurato)

Art. 4.2.1 - Fenomeno elettrico

In deroga a quanto indicato all'art. 4.3.2 I) delle Limitazioni, Arca Assicurazioni garantisce i danni imputabili a fenomeno elettrico su impianti, circuiti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche del fabbricato e del contenuto a condizione che gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica e che il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Questa garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e, qualora non sia rispettata la condizione di protezione degli impianti sopra indicata, con una franchigia di Euro 250.

Art. 4.2.2 - Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, Arca Assicurazioni rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino:

- uso di macchine ed impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- prestazioni di servizi da terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- adattamento di programmi e di apparecchiature nonché addestramento del personale, resosi necessario per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati. Queste spese sono rimborsate sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente Garanzia Facoltativa.

Arca Assicurazioni non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivante da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato o del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza, per singolo sinistro e per anno assicurativo, della somma assicurata, nei limiti del periodo di indennizzo. Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato e, comunque, non supera la durata massima di giorni 30/60 a seconda del periodo prescelto. Il rimborso medio giornaliero non può eccedere la diaria assicurata.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato **una franchigia pari al 5%** della somma assicurata.

Art. 4.2.3 - Supporti di dati

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali causati a nastri, dischi magnetici, programmi in licenza d'uso o altri "Supporti di dati" indennizzabili in base alle condizioni della presente Sezione.

In caso di danno Arca Assicurazioni indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti - costituiti da informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato o Contraente a mezzo di programmi - e per la ricostituzione di quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" entro i limiti indicati alla relativa partita di polizza.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 250.

4.3.0 Limitazioni

Art. 4.3.1 - Apparecchiature elettroniche in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione **sono escluse** le "Apparecchiature elettroniche" in leasing qualora già coperte da apposita assicurazione e, pertanto, le stesse non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 4.3.2 - Esclusioni

Sono esclusi, se non diversamente convenuto, i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dall'Assicurato o Contraente;
- e) di incendio, fulmine, scoppio, implosione, esplosione, di bagnamento, di furto o di tentativo di furto e per smarrimenti;
- f) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- g) per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore, limitatamente al componente difettoso, o il manutentore;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi nonché di traslochi;
- i) dovuti a mancata manutenzione o ad uso improprio non derivante da errata manovra o da imperizia o da negligenza;
- j) attribuibili a difetti noti all'Assicurato od al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;

- k) a fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- l) di fenomeni elettrici in genere.

Art. 4.3.3 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio.

4.4.0 Normativa

Art. 4.4.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per la località indicata nella scheda di polizza nell'ambito del fabbricato e degli spazi ad esso pertinenti.

Art. 4.4.2 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 4.4.3 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato e del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggiore premio, proporzionale all'eventuale maggiore rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.4.4 - Forma assicurativa

Le garanzie tutte della presente sezione sono prestate a "Primo Rischio Assoluto".

4.5.0 Sinistri

Art. 4.5.1 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 4.5.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite B. & A., entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica o con altro mezzo certo in caso di sinistro grave;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- in presenza di fatto doloso, inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni tramite B. & A. con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate o distrutte, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei Periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna.

Art. 4.5.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo, **mediante Periti nominati** uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 4.5.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- procedere separatamente, per ciascuna partita colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo quanto indicato dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza.

Le determinazioni dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 4.5.5 - Stima del danno

L'ammontare del danno è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso.

Art. 4.5.6 - Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata secondo il criterio "Valore a nuovo", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "Valore a nuovo" e il criterio "Valore commerciale" sarà effettuato dalla Arca Assicurazioni a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.

Art. 4.5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 4.5.8 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Tabella C – ELETRONICA

Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base (4.1.0)	Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento	=	10% dell'indennizzo
	Onorari dei periti	=	5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 2.500 per sinistro
	Garanzia Base (art. 4.1.0)	Franchigia Euro 100	=
Garanzie Facoltative (4.2.0)	Fenomeno Elettrico (art. 4.2.1)	Franchigia Euro 250 (se non esistono protezioni degli impianti)	=
	Maggiori Costi (art. 4.2.2)	Franchigia 5% della somma assicurata	Adattamento dei programmi: 10% della somma assicurata
	Supporti di dati (art. 4.2.3)	Franchigia Euro 250	=

Sezione 5 – Responsabilità civile

5.1.0 Garanzie Basa

Art. 5.1.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza, l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose e animali;

in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta nella scheda di polizza, purché tale attività sia svolta con numero di addetti non superiore a quello indicato nella scheda stessa.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Relativamente alla copertura dell'attività "uffici" (cod.915) la garanzia è limitata alla sola conduzione dei locali, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività commerciale o professionale.

Art. 5.1.2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Arca Assicurazioni, nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza, **si obbliga a tenere indenne l'Assicurato**, purché in regola - al momento del sinistro - con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) **quale civilmente responsabile:**

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (danno biologico e danno morale), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio (escluse le malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione è efficace anche nel caso l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione obbligatoria in conseguenza di inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti e limitatamente a quanto disposto ai punti a) e b), i prestatori di lavoro temporaneo (c.d. lavoratori interinali come previsto dalla Legge 196/97).

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 5.1.3 - Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, delle persone ad essi equiparate (i soci dell'Assicurato, i collaboratori familiari e i c.d. lavoratori parasubordinati, purché iscritti all'I.N.A.I.L.) per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

L'assicurazione R.C.O. comprende la responsabilità personale delle persone indicate al comma precedente per gli infortuni sofferti dai dipendenti e gli eventuali prestatori di lavoro parasubordinato o temporaneo.

Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in polizza, Arca Assicurazioni risponde:

- per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 5.1.1;
- per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 5.1.2. lettera a), sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravissime così come definite dal Codice Penale.

5.2.0 Limitazioni

Art. 5.2.1 - Limitazioni di garanzia

L'assicurazione R.C.T., nei limiti ed alle condizioni sottoindicate, comprende inoltre:

- a) la responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle persone indicate nell'art. 5.1.3 e da quelle di cui il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali, i danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempre che dall'evento, imputabili all'Assicurato o a un suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale;
- c) i danni derivanti da detenzione ed impiego di carrelli elevatori, macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio, per le attività descritte in polizza, nell'ambito delle relative aree private;
- d) i danni derivanti da proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate. Limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 25.000 per anno assicurativo;
- e) i danni derivanti da partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- f) i danni derivanti da esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono considerati terzi i dipendenti;
- g) i danni derivanti da proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'attività assicurata;
- h) per le attività commerciali: i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute. Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività;
- i) i danni derivanti da servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- j) i danni derivanti da organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- k) i danni derivanti da servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'attività assicurata a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso. Per i danni derivanti dall'impiego dei cani, la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro;
- l) i danni subiti da:
 - 1) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
 - 2) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'attività assicurata o formanti oggetto dell'assicurazione;
 - 3) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.
- m) i danni a cose altrui, escluso cose di terzi in consegna o custodia dell'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 150.000 per ogni sinistro e per periodo assicurativo e con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di Euro 250;
- n) per le attività artigianali / industriali: i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di Euro 50.000 con uno scoperto per ogni sinistro del 10% e con il minimo di Euro 100 fermo quanto previsto all'art. 5.2.2 f);
- o) i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termine di polizza. Questa garanzia è prestata con un massimo di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di Euro 25.000 con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250;
- p) i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni da incendio e mancato uso. Questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per sinistro;

- q) la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all'art. 5.3.3 a);
- r) la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'Attività assicurata, in quanto adibiti esclusivamente all'attività dichiarata. La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; relativamente a quest'ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori. Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs.494/96.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nel qual caso il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia di Euro 250;
 - umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali;
- s) i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'attività assicurata, esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100;
- t) i danni alle cose sollevate ed alle cose oggetto di carico e scarico. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250 per ogni sinistro, con il limite massimo di risarcimento di Euro 25.000 per sinistro e anno assicurativo; sono comunque esclusi i danni derivanti dalle anzidette operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili e quelle inerenti ai lavori di montaggio di carpenteria in genere;
- u) i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna, esclusi i danni derivanti da incendio e furto, con il massimo di Euro 25.000 per sinistro, con uno scoperto del 10% con minimo di Euro 250, fermo quanto previsto all'art. 5.4.1;
- v) i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; sono esclusi quelli derivanti da loro vizio originario e quelli da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano. Per i prodotti alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti o somministrati nello stesso esercizio, sono compresi i danni derivanti da vizio originario (esclusa l'encefalopatia spongiforme). La garanzia opera durante il periodo di validità dell'assicurazione, e, comunque, non oltre un anno dalla consegna.

Art. 5.2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) da furto;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- f) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto nell'art. 5.2.1 n);
- g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 5.2.1 v);
- h) da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia;
- i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- j) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- k) da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge;

- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere ed a quelli ad essi conseguenti;
- m) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività, salvo quanto disciplinato nell'art. 5.2.1 a);
- n) derivanti da attività esercitate dall'Assicurato ad eccezione di quelle indicate nella scheda di polizza;
- o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

5.3.0 Normativa

Art. 5.3.1 - Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.T / R.C.O. vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi Europei.

Art. 5.3.2 - Numero addetti

Il premio della presente polizza è stato determinato in base alla dichiarazione del numero delle persone addette all'attività esercitata.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, anche per effetto del ricorso al lavoro interinale o a prestatori di lavoro parasubordinato, l'Assicurato deve comunicare l'eventuale variazione del numero degli "Addetti" nei 15 giorni successivi.

In tal caso Arca Assicurazioni comunicherà all'Assicurato il nuovo premio di polizza.

Se l'Assicurato non accetta l'adeguamento del premio, Arca Assicurazioni può recedere dall'assicurazione della presente Sezione con preavviso di 30 giorni.

Arca Assicurazioni, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di sinistro, Arca Assicurazioni rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che il numero degli "Addetti", compresi gli eventuali lavoratori temporanei e/o parasubordinati, risulti superiore di una sola unità, rispetto a quello originariamente dichiarato, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto.

Art. 5.3.3 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto nell'art. 5.2.1 b). Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Art. 5.3.4 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in Polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto da Arca Assicurazioni.

Tuttavia i massimali verranno utilizzati in via prioritaria a copertura dell'Assicurato-Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

5.4.0 Condizioni particolari

(Integrano la Normativa R.C.T. quando questa riguardi uno o più dei rischi sotto indicati)

Art. 5.4.1 - Danni ai veicoli in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 5.2.1 u), se l'attività assicurata comporta la riparazione di veicoli, nonché la loro detenzione in consegna e custodia per operazioni di manutenzione, di riparazione e di installazione di accessori, l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione purché detti danni si verifichino nell'officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o manutenzione meccanica. Tale garanzia è prestata con uno **scoperto del 20% con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 5.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, ferma restando l'esclusione dei danni da incendio e furto.**

Art. 5.4.2 - Lavori di ristrutturazione di fabbricati

Premesso che per lavori di ristrutturazione si intendono le operazioni di riassetto di un fabbricato consistenti nella demolizione e/o ricostruzione e/o sopraelevazione di parti di esso per modificarne o ripristinarne la funzionalità, per i danni a cose l'assicurazione è prestata, con una franchigia di Euro 250 per sinistro e con il **limite massimo di risarcimento di Euro 50.000 per sinistro e anno assicurativo**, per le cose che si trovano nei locali nei quali si eseguono i lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse, e per le cose che si trovano in altri locali dello stesso fabbricato.

Art. 5.4.3 - Lavoro in subappalto (escluso edilizia)

Premesso che l'Assicurato può appaltare o subappaltare ad altre ditte regolarmente costituite lavori, servizi e/o prestazioni in genere, attinenti all'attività assicurata descritta in polizza, **in misura non superiore al 20% del fatturato annuo, si conviene che la garanzia si intende estesa:**

- alla responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese o persone sopra indicate mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- a parziale deroga dell'art. 5.3.3 c), agli infortuni (con esclusione delle malattie professionali) subiti in occasione di lavoro dai titolari delle imprese sopra indicate o dai loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite all'art. 583 del Codice Penale, nei limiti ed alle condizioni, in quanto applicabili, indicate nell'art. 5.1.2.

Art. 5.4.4 - Gommisti

Premesso che per gommista si intende un centro di assistenza veicoli caratterizzato da vendita di pneumatici e loro accessori, sostituzione e/o riparazione di pneumatici, limitatamente ai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, Legge n. 122 del 5 febbraio 1992, a parziale deroga del disposto di cui all'art. 5.2.2 g), la copertura è operante anche per i danni verificatisi entro 30 giorni dalla data di riconsegna del veicolo e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. La garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250.

Per i danni a cose la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di Euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Art. 5.4.5 - Parrucchieri, centri di estetica

L'assicurazione comprende anche i danni:

- cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti;
- corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla data dell'applicazione o del trattamento e, comunque, non oltre la data della scadenza di polizza; questa estensione di garanzia è prestata **fino alla concorrenza di Euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte della persona che causa il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essa svolta.

Art. 5.4.6 - Lavanderie, tintorie e stirerie

Limitatamente alle lavanderie, tintorie e stirerie, a parziale deroga dell'art. 5.2.2 f), la garanzia è estesa alla distruzione o deterioramento delle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose consegnate.

Questa estensione di garanzia è prestata, per ogni sinistro, con il massimo di risarcimento di Euro 2.500 per sinistro ed anno assicurativo e con una franchigia di Euro 100.

5.5.0 Garanzie speciali

(valide solo se richiamate sulla scheda di polizza)

Art. 5.5.1 - R.C. postuma per autofficine, carrozzerie ed elettrauto (escluso gommisti)

La garanzia è operante per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge e a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti. **Restano comunque esclusi** i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.

Per i danni a cose, **questa garanzia speciale è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 5.5.2 - R.C. postuma per altre attività, compresi idraulici ed imbianchini (escluso edilizia)

La garanzia è operante per i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori di installazione o manutenzione o riparazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere (esclusi i veicoli a motore, natanti e loro parti) a condizione che il danno si manifesti entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori stessi o, se previsto dal contratto di appalto o da norma di legge, entro dodici mesi dalla data di effettuazione di eventuali collaudi.

L'assicurazione non comprende:

- i danni agli impianti, apparecchiature e/o cose installate, riparate, mantenute e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;
- i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità degli impianti, apparecchiature e/o cose installate, riparate o mantenute.

Per i danni a cose, **questa garanzia speciale è prestata con una franchigia fissa di Euro 250 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 5.5.3 - Danni da furto (per edilizia)

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa garanzia speciale è prestata con **uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 5.5.4 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 5.2.2 p), la garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia speciale è prestata con **una franchigia fissa di Euro 2.500 per sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

5.6.0 Sinistri

Art. 5.6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto, il più possibile circostanziato, indicando approssimativamente l'entità del danno, ad Arca Assicurazioni tramite B. & A.; in caso di sinistro di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da un telegramma o da altro mezzo certo.

Nel caso di sinistro occorso ai prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve trasmettere copia del verbale redatto dagli ispettori dell'A.S.L. incaricati delle prime indagini.

Art. 5.6.2 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Arca Assicurazioni ha diritto di assumere, previa comunicazione all'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Arca Assicurazioni ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

In ogni caso, restano a carico di Arca Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Arca Assicurazioni ed Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

Nell'ipotesi in cui Arca Assicurazioni assuma la gestione delle vertenze non saranno rimborsate le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tabella D – **RESPONSABILITÀ CIVILE**

Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo per sinistro ed anno assicurativo
Limitazioni (5.2.0)	Proprietà ed uso di insegne (danni alle opere e alle cose) (art. 5.2.1 /d)	=	Euro 25.000
	Vigilanza con impiego di cani (art. 5.2.1 /k)	Franchigia Euro 100	=
	Danni da incendio a cose di Terzi (art. 5.2.1 /m)	Scoperto 10% minimo Euro 250	50% del massimale (massimo Euro 150.000)
	Lavori presso Terzi (art. 5.2.1 /n)	Scoperto 10% minimo Euro 100	Euro 50.000
	Interruzione di attività (art. 5.2.1 /o)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000
	Danni a mezzi sotto carico e scarico (art. 5.2.1 /p)	Franchigia Euro 100	=
	Proprietà / Conduzione di fabbricati (spargimento di acqua) (art. 5.2.1 /r)	Franchigia Euro 250	=
	Veicoli posteggiati (art. 5.2.1 /s)	Franchigia Euro 100	=
	Danni a cose sotto carico e scarico (art. 5.2.1 /t)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000
	Danni a cose in consegna (art. 5.2.1 /u)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000
Condizioni Particolari (5.4.0)	Danni a veicoli in consegna o custodia (art. 5.4.1)	Scoperto 20% minimo Euro 250	Euro 5.000
	Lavori di ristrutturazione di fabbricati (art. 5.4.2)	Franchigia Euro 250	Euro 50.000
	Gommisti (art. 5.4.4)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000 (per danni a cose)
	Parrucchieri, centri di estetica (art. 5.4.5)	=	Euro 25.000
	Lavanderie / Stirerie (art. 5.4.6)	Franchigia Euro 100	Euro 2.500
Garanzie Speciali (5.5.0)	Postuma per autofficine (per danni a cose) (art. 5.5.1)	Scoperto 20% minimo Euro 250	Euro 10.000
	Postuma per altre attività (per danni a cose) (art. 5.5.2)	Franchigia Euro 250	Euro 30.000
	Danni da furto (per edilizia) (art. 5.5.3)	Scoperto 20% minimo Euro 250	Euro 25.000
	Danni da inquinamento accidentale (art. 5.5.4)	Franchigia Euro 2.500	Euro 25.000

“PMI MULTIRISCHI PER L’IMPRENDITORE”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione

commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco,

48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.

